

Carlo Giacobini, Responsabile del Centro per la documentazione legislativa, UILDM, Direzione Nazionale

Pensione di reversibilità. Circolare INPS

Dopo un anno dall'approvazione della [Legge 28 febbraio 2008, n. 31](#), l'INPS ha fornito le indicazioni operative per l'applicazione dell'articolo 46 di quella norma che, come già anticipato in questo sito, riguarda le nuove modalità di concessione della pensione ai superstiti, più nota come pensione di reversibilità. Le indicazioni dell'INPS sono contenute nella [Circolare n. 15 del 6 febbraio 2009](#). Fino all'approvazione della Legge 31/2008 la pensione di reversibilità, dovuta dopo il decesso del genitore, non veniva erogata se il figlio disabile svolgeva una pur minima attività lavorativa retribuita, anche se questa era svolta in cooperative o altre realtà con finalità più terapeutiche od occupazionali che di reale sostentamento economico. La Legge 31/2008 ha rimosso tale vincolo ponendo condizioni diverse. Per comprendere la reale portata della norma e delle indicazioni dell'INPS, ne abbiamo integrato l'analisi con la sintesi di quelle che sono, più in generale, le indicazioni normative relative alla pensione ai superstiti. In tal senso abbiamo aggiornato la nostra scheda di sintesi: [La pensione di reversibilità e i figli inabili](#).

La pensione di reversibilità e i figli inabili

La pensione ai superstiti viene erogata dopo il decesso del pensionato o dell'assicurato che ancora lavori. La pensione ai superstiti può essere di **reversibilità**, nel caso il deceduto percepisse già la pensione di vecchiaia o di anzianità, oppure **indiretta**, nel caso in cui il deceduto lavorasse ancora e avesse versato un minimo di contributi.

Viene riconosciuta:

- al coniuge anche separato (se il tribunale ha decretato il diritto agli alimenti) o, in casi particolari, anche divorziato;
- ai figli che alla data del decesso siano minori, studenti che non svolgano attività lavorativa (fino ai 26 anni se studenti universitari); inabili indipendentemente dall'età;
- in alcuni casi specifici ai genitori (ultra65enni, se non ci sono figli, nipoti, o coniuge e se sono a carico al momento del decesso); ai nipoti (se minorenni e se i genitori non sono in grado di assisterli al momento del decesso); ai fratelli e alle sorelle (se a carico e se non ci sono figli, coniugi, genitori o nipoti).

A quanto ammonta

Le quote dovute ai familiari vengono calcolate sulla pensione che sarebbe spettata al lavoratore al momento del decesso, comprensiva – se la pensione risultante è troppo bassa – dell'eventuale integrazione al trattamento minimo.

La pensione spetta in percentuale diversa, a seconda del grado di parentela degli aventi diritto. Vediamo i casi più frequenti.

- Il coniuge: 60% della pensione
- Il coniuge con un figlio: 80%
- Il coniuge con due figli: 100%

Nel caso manchi il coniuge, i familiari a carico al momento del decesso, hanno diritto ad aliquote diversificate; ad esempio:

- figlio: 70%
- due figli: 80%
- tre figli: 100%

- un genitore: 15%
- due genitori: 30%

Nel caso più soggetti abbiano diritto alla pensione, la somma delle diverse aliquote non può superare comunque il 100% della pensione cui aveva diritto l'assicurato al momento del decesso.

Se il superstite che percepisce la pensione possiede altri redditi, la pensione viene ridotta percentualmente a seconda del reddito. Ad esempio: se il reddito annuo è superiore a tre volte il trattamento minimo (per il 2009, 17.869,80 euro), l'ammontare della pensione viene ridotta del 25%. Se è superiore a 4 volte il trattamento minimo viene diminuita del 40% e, se è superiore di 5 volte, del 50%.

Cosa significa “a carico”

È importante sottolineare che, per le pensioni ai superstiti, il concetto di “a carico” è diverso che in ambito strettamente fiscale ai fini IRPEF secondo cui, per essere a carico, i familiari non devono disporre di un reddito proprio superiore 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Nel caso della pensione ai superstiti la definizione è più ampia.

La normativa vigente prevede che *“ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli di età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro ... si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa”*. (Riferimento: articolo 13 del [Regio decreto legge 14 aprile 1939, n. 636](#) come modificato dalla Legge 903 del 21 luglio 1965 art. 22 comma 7)

Il termine **“sostentamento”** implica sia la non autosufficienza economica dell'interessato, sia il mantenimento da parte del lavoratore o pensionato deceduto.

La **“non autosufficienza economica”** si verifica con modalità diverse; sono considerati non autosufficienti economicamente:

- i figli maggiorenni (con le precisazioni esposte sopra) che hanno un reddito che non supera l'importo del trattamento minimo maggiorato del 30% (cioè 595,66 euro mensili per il 2009);
- i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore a fissato annualmente per il diritto alla pensione di invalido civile totale (cioè 1.240,52 euro mensili per il 2009);
- i figli maggiorenni inabili, titolari dell'indennità di accompagnamento, che hanno un reddito non superiore a quello fissato annualmente per la concessione della pensione di invalido civile totale aumentato dell'importo dell'indennità di accompagnamento (e cioè 1.712,56 euro mensili per il 2009).

Il **“mantenimento abituale”** è desunto dai comportamenti tenuti dal lavoratore o dal pensionato deceduto nei confronti del familiare superstite.

Nel caso di figlio inabile le verifiche sono diverse a seconda che questi sia convivente o non convivente. Nel primo caso è sufficiente lo stato di autosufficienza economica, dando per scontato che il sostentamento fosse assicurato dal lavoratore o pensionato deceduto. Nel secondo caso – non convivenza - è necessario dimostrare anche il “mantenimento abituale” ed in questo caso viene effettuato un esame comparativo dei redditi del lavoratore/pensionato e del superstite per appurare se il primo concorreva effettivamente, in maniera rilevante e continuativa, al mantenimento del figlio non convivente.

L'inabilità e il lavoro

Ai fini della concessione della pensione ai superstiti, si considerano inabili “le persone che si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.” (art. 8, comma 1, [Legge 222/1984](#)).

Rispetto alla documentazione sanitaria, gli Enti previdenziali solitamente fanno riferimento al certificato di invalidità al 100% con o senza indennità di accompagnamento.

Fino all'approvazione della [Legge 31/2008](#), la concessione della pensione ai superstiti era preclusa nel caso l'inabile svolgesse una qualsiasi attività lavorativa, anche part-time, al momento della scomparsa del genitore.

La [Legge 31/2008](#) (articolo 46) ha introdotto proprio in tal senso un'eccezione: l'attività lavorativa svolta con finalità terapeutica dai figli riconosciuti inabili, con orario non superiore alle 25 ore settimanali, presso le

cooperative sociali, o presso datori di lavoro che assumono persone disabili con convenzioni di integrazione lavorativa (articolo 11, [legge 12 marzo 1999, n. 68](#)) non preclude l'erogazione della pensione di reversibilità. La finalità terapeutica dell'attività lavorativa viene accertata dall'ente erogatore della pensione ai superstiti (INPS, INPDAP ecc.).

L'INPS nella [Circolare n. 15 del 6 febbraio 2009](#), precisa ulteriormente le indicazioni del Legislatore.

La prima verifica è relativa al datore di lavoro che deve:

- rientrare nella categoria dei lavoratori protetti o delle cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991;
- oppure, deve aver assunto l'inabile per effetto di una convenzione di integrazione lavorativa di cui all'articolo 11 della legge n. 68 del 1999;
- oppure, deve aver assunto l'inabile con contratto di formazione di lavoro, di apprendistato, ovvero con le agevolazioni previste per le assunzioni di disoccupati di lunga durata.

L'orario settimanale del lavoratore che come previsto espressamente dalla [Legge 31/2008](#) non può eccedere le 25 ore settimanali.

La seconda verifica riguarda l'accertamento della natura terapeutica dell'attività lavorativa.

L'INPS ribadisce che l'attività svolta dal soggetto inabile deve avere una funzione terapeutica e di inclusione sociale accertata dall'INPS attraverso i suoi Centri medico Legali che dovranno considerare che "per alcune persone affette da gravi disabilità, il concetto di lavoro assume una diversa connotazione rispetto a quello di prestazione d'opera retribuita atta a garantire un'esistenza libera e dignitosa ai sensi dell'art. 38 della Costituzione: per queste persone il lavoro assume invece una valenza terapeutica" e che l'attività lavorativa può favorire lo sviluppo di alcune autonomie della persona (autonomie personali, autonomie motorie, sviluppo della comunicazione, sviluppo delle competenze socio-adattative) come previsto nei comuni programmi di riabilitazione.

Circolare INPS Direzione Centrale Pensioni Coordinamento Generale Medico-Legale - 6 febbraio 2009, n. 15

"Articolo 46 del Decreto-Legge 31 dicembre 2007, n. 248 recante "Disposizioni in favore di soggetti inabili"."

SOMMARIO: Sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29 febbraio 2008 è stata pubblicata la [legge 28 febbraio 2008, n. 31](#), di conversione del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, pubblicato sulla G.U. n. 302 del 31 dicembre 2007.

1. Premessa

Sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29 febbraio 2008 è stata pubblicata la [legge 28 febbraio 2008, n. 31](#), di conversione del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, pubblicato sulla G.U. n. 302 del 31 dicembre 2007.

Il suddetto provvedimento legislativo contiene, tra l'altro, nuove disposizioni in favore di soggetti inabili. Si tratta, in particolare, dell'articolo 46 che ha introdotto modifiche all'articolo 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

L'articolo 8, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222, nella disposizione previgente alle modifiche in esame, stabilisce che "1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 21 e 22, della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni, dell'articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n. 657 e dell'art. 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692, e loro successive modificazioni ed integrazioni, si considerano inabili le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa".

L'articolo 46 del menzionato decreto-legge, n. 248, ha aggiunto dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge n. 222 del 1984, i seguenti commi:

"1-bis. L'attività svolta con finalità terapeutica dai figli riconosciuti inabili, secondo la definizione di cui al comma 1 con orario non superiore alle 25 ore settimanali, presso le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o presso datori di lavoro che assumono i predetti soggetti con convenzioni di

integrazione lavorativa, di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, con contratti di formazione e lavoro, con contratti di apprendistato o con le agevolazioni previste per le assunzioni di disoccupati di lunga durata, non preclude il conseguimento delle prestazioni di cui al citato articolo 22, comma 1, della legge 21 luglio 1965, n. 903.

1-ter. L'importo del trattamento economico corrisposto dai datori di lavoro ai soggetti di cui al comma 1-bis non può essere inferiore al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti incrementato del 30 per cento.

*1-quater. La finalità terapeutica dell'attività svolta ai sensi del comma 1-bis e' accertata dall'ente erogatore della pensione ai superstiti.
(Omissis)''*

Le disposizioni previste dall'articolo 46 del decreto-legge n. 248 modificano radicalmente la disciplina del riconoscimento o del mantenimento del diritto alla pensione ai superstiti nei confronti soggetti inabili, ovvero dell'incompatibilità esistente tra l'inabilità riconosciuta ai figli inabili con il conseguente diritto alla reversibilità della pensione del genitore deceduto, e l'attività lavorativa svolta dai figli inabili presso datori di lavoro, diversi dai laboratori protetti e dalle cooperative sociali, che abbiano stipulato le convenzioni di cui all'[articolo 11](#) della legge n. 68 del 1999.

La nuova normativa, in particolare, definisce le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa che deve, peraltro, avere finalità terapeutica, l'importo del trattamento economico che deve essere corrisposto al soggetto inabile ed amplia i datori di lavoro presso cui la predetta attività può essere svolta da parte dei figli inabili maggiorenni superstiti, al fine del riconoscimento e/o della permanenza del diritto alla pensione ai superstiti.

Con la presente circolare si forniscono i chiarimenti necessari per l'applicazione delle richiamate disposizioni normative.

2. Destinatari

Sono destinatari della disposizione in oggetto gli inabili aventi diritto alla pensione ai superstiti, i quali svolgono attività lavorativa al compimento del 18° anno di età, ovvero la intraprendono dopo il compimento della maggiore età.

Sulla base della normativa vigente fino al 30 dicembre 2007 lo svolgimento della citata attività lavorativa comportava la perdita del diritto alla pensione ai superstiti.

La disposizione in esame prevede, invece, che gli interessati mantengano il diritto alla pensione ai superstiti purché siano rispettati i seguenti requisiti (comma 1 bis aggiunto all'articolo 8 della legge n. 222 del 1984):

- l'attività lavorativa abbia finalità terapeutica;
- l'attività lavorativa sia svolta presso i laboratori protetti, ovvero le cooperative sociali disciplinate dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché presso datori di lavoro che abbiano stipulato le convenzioni di cui all'art. 11 della legge n. 68 del 1999, che assumono i predetti soggetti con convenzioni di integrazione lavorativa, di cui all'articolo 11 della [legge 12 marzo 1999, n. 68](#), con contratti di formazione e lavoro, con contratti di apprendistato o con le agevolazioni previste per le assunzioni di disoccupati di lunga durata;
- la durata dell'attività lavorativa non sia superiore alle 25 ore settimanali

Peraltro la disposizione in esame ha aggiunto anche un ulteriore comma 1-ter al citato articolo 8 della legge n. 222 del 1984 nel quale si prevede che l'importo del trattamento economico corrisposto ai soggetti in parola non può essere inferiore all'importo del trattamento minimo maggiorato del 30%.

Si precisa primariamente che tale ultima disposizione ha un contenuto prettamente lavoristico, essendo finalizzata a tutelare il lavoratore inabile garantendogli un trattamento economico non inferiore all'importo indicato senza alcun effetto sotto il profilo previdenziale in trattazione nella presente circolare.

Pertanto, il verificarsi della circostanza da ultimo esaminata non rappresenta una condizione per il conseguimento o la conservazione del diritto alla pensione ai superstiti da parte dell'inabile che sia impegnato o che intraprenda un'attività lavorativa.

2.1 Verifica delle condizioni soggettive

L'articolo 22, 1° comma, della legge 21 luglio 1965, n. 903, dispone, tra l'altro, che nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione ivi previste, spetta una pensione "ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento della morte".

In deroga al principio secondo cui le condizioni richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione indiretta o di reversibilità debbono sussistere alla data del decesso dell'assicurato o del pensionato, il figlio riconosciuto inabile al lavoro nel periodo compreso tra la data di morte dell'assicurato o del pensionato e quella di compimento del 18° anno di età conserva il diritto alla pensione ai superstiti anche dopo il compimento di tale età. (L. 21.07.1965 n.903 art. 22, 8° comma).

Ai fini della concessione della pensione ai superstiti a favore di soggetti inabili aventi causa da assicurato o pensionato deceduto successivamente al 30 giugno 1984, trova applicazione la definizione di inabilità di cui all'art. 8, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222, secondo cui "si considerano inabili le persone che si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa...".

2.2 Verifica del requisito del carico

Il 7° comma dell'articolo 22 della citata legge n. 903 dispone altresì che "ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli di età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro ... si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa".

Il termine "sostentamento" implica sia la non autosufficienza economica dell'interessato, sia il mantenimento da parte del de cuius.

Ne consegue che ai fini della concessione della pensione ai figli di età superiore ai 18 anni e inabili, è richiesto che, alla data del decesso del dante causa, fossero a suo carico: la condizione del carico deve considerarsi soddisfatta quando in concreto il figlio superstite faccia valere il requisito della non autosufficienza economica e quello del mantenimento abituale da parte del genitore deceduto.

Ai fini della sussistenza del requisito della vivenza a carico, devono ricorrere in concreto due distinte circostanze:

- a) uno stato di bisogno del superstite determinato dalla sua condizione di non autosufficienza economica con riferimento alle esigenze medie dello stesso, alle sue fonti di reddito, ai proventi che derivano dall'eventuale concorso al mantenimento da parte di altri familiari;
- b) il mantenimento del medesimo da parte del dante causa, quale può desumersi dall'effettivo comportamento di quest'ultimo nei confronti dell'avente diritto.

Le predette circostanze possono essere individuate in base ad una valutazione della situazione del nucleo familiare del lavoratore e/o pensionato deceduto e del superstite.

In tale valutazione assumono particolare rilevanza i seguenti elementi:

- a) la convivenza, vale a dire la effettiva comunione di tetto e di mensa.

Nei confronti del figlio convivente può di norma prescindersi dall'accertamento della condizione del mantenimento abituale, limitando la verifica alla sola condizione della non autosufficienza economica.

La condizione di non autosufficienza economica nei confronti del figlio maggiorenne inabile, ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, per decessi intervenuti entro il 31 ottobre 2000, si ritiene sussistente qualora il superstite al momento del decesso del dante causa, possieda redditi propri di importo non superiore al trattamento minimo maggiorato del trenta per cento (Delibera del Consiglio di Amministrazione, n. 206 del 12 settembre 1980, avente ad oggetto "Accertamento del carico per figli ed equiparati ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari").

Per i decessi intervenuti successivamente al 31 ottobre 2000, Il Consiglio di

Amministrazione, nella seduta del 31 ottobre 2000, con deliberazione n. 478, ha stabilito di modificare i criteri seguiti dall'Istituto per la valutazione del requisito del carico richiesto per i figli maggiorenni inabili, ai fini del diritto alla liquidazione della pensione ai superstiti, per i decessi intervenuti successivamente alla data di emanazione della delibera stessa.

Sulla base della predetta delibera, per l'accertamento del diritto a pensione ai superstiti, deve essere adottato il criterio stabilito per il riconoscimento del diritto a pensione nei confronti degli invalidi civili totali, per i quali il limite di reddito è quello stabilito dall'articolo 14-septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33, annualmente rivalutato. Per l'anno 2008 tale limite è pari a € 14.466,57 e cioè ad € 1.205,457 mensili. (circolare n. 198 del 29 novembre 2000).

Per i figli inabili che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 5 della legge n. 222/1984 e che, quindi, si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognino di un'assistenza continua, il predetto

limite deve essere aumentato dell'importo dell'indennità di accompagnamento (€ 465,09 mensili per l'anno 2008).

b) la non convivenza

Nei confronti del figlio maggiorenne inabile non convivente deve essere verificata sia la condizione della non autosufficienza economica sia quella del mantenimento abituale. A tal fine necessita accertare, anche mediante un esame comparativo dei redditi del dante causa e del superstite, se il primo concorrevva effettivamente, in maniera rilevante e continuativa, al mantenimento del figlio non convivente (Norme Coordinate, Atti Ufficiali, Supplemento al mese di luglio 1992, punto 6.3.3.4).

2.3 - REDDITI DA VALUTARE

Alla stregua di quanto previsto ai fini dell'accertamento reddituale nei confronti degli invalidi civili, devono essere presi in considerazione i soli redditi assoggettati all'IRPEF, con esclusione dei redditi esenti (pensioni di guerra, provvidenze economiche in favore di minorati civili) o comunque non computabili agli effetti dell'IRPEF (rendite INAIL), secondo quanto stabilito dall' articolo 14-septies della [legge 29 febbraio 1980, n. 33](#).

Ai fini della verifica della non autosufficienza economica concorre l'importo del trattamento economico corrisposto dai datori di lavoro ai soggetti destinatari della disposizione in esame. Del pari, qualora il figlio inabile, titolare di pensione di reversibilità a seguito del decesso di uno dei genitori, presenti domanda per analoga prestazione a seguito del decesso del genitore superstite, l'importo della pensione di cui è già titolare deve essere considerato, ai fini di una corretta valutazione del requisito di non autosufficienza economica necessario per conseguire l'eventuale diritto ad altra pensione di reversibilità. Nell'ipotesi di figlio inabile coniugato, il diritto alla pensione in favore del medesimo è subordinato alla circostanza che il figlio inabile, non disponendo il coniuge di mezzi sufficienti al suo mantenimento, risulti a carico del genitore alla data del decesso di quest'ultimo. (v. circolari: n. n. 53548 Prs. del 30 dicembre 1976; circolare n. 53570 A.G.O. del 4 febbraio 1980).

Quindi, in tale ipotesi ai fini della verifica del requisito del carico devono essere anche valutati gli eventuali redditi del coniuge.

3. Verifica delle condizioni oggettive

3.1. Natura del datore di lavoro e durata del contratto

Per definire se l'inabile superstite può conseguire o conservare il diritto alla pensione ai superstiti le Sedi dovranno primariamente verificare se il datore di lavoro:

- rientri nella categoria dei laboratori protetti o della cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991;
- abbia assunto l'inabile per effetto di una convenzione di integrazione lavorativa di cui all'articolo 11 della legge n. 68 del 1999;
- abbia assunto l'inabile con contratto di formazione di lavoro, di apprendistato, ovvero con le agevolazioni previste per le assunzioni di disoccupati di lunga durata.

La verifica che il datore di lavoro rientri tra le cooperative sociali, ovvero i laboratori protetti, nonché il tipo di contratto sottoscritto con il lavoratore inabile (contratto di formazione lavoro, contratto di apprendistato), nonché l'ipotesi che l'inabile sia stato assunto con le agevolazioni previste per le assunzioni di disoccupati di lunga durata dovrà essere effettuata attraverso la consultazione della dichiarazione e-mens riferita al lavoratore.

Nei casi in cui l'inabile sia stato assunto per effetto di una convenzione di cui all'articolo 11 della [legge n. 68 del 1999](#) dovrà essere acquisita copia della citata convenzione.

Dalla stessa denuncia mensile e-mens può altresì essere acquisito il dato in merito all'orario settimanale del lavoratore che come previsto espressamente dalla norma in esame non può eccedere le 25 ore settimanali.

3.2. Adempimenti sanitari. Accertamento della natura terapeutica dell'attività lavorativa

L'attività svolta dal soggetto inabile deve avere una funzione terapeutica e di inclusione sociale. Tali caratteristiche, per espressa previsione normativa, sono accertate dall'Istituto che eroga la prestazione attraverso i suoi Centri medico Legali.

Occorre premettere che per alcune persone affette da gravi disabilità, il concetto di lavoro assume una diversa connotazione rispetto a quello di prestazione d'opera retribuita atta a garantire un'esistenza libera e dignitosa ai sensi dell'art. 38 della Costituzione: per queste persone il lavoro assume invece una valenza terapeutica.

La finalità terapeutica, da parte dei dirigenti medici dell'Istituto, andrà indagata in tutti i casi in cui il soggetto richiedente risulti collocato sia presso le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381 sia, tramite la L. 68/99, presso datori di lavoro pubblici o privati che abbiano stipulato le convenzioni di cui all'art. 11 della suddetta legge.

Solitamente, infatti, il collocamento ex L. 68/99 è finalizzato ad una reale "integrazione lavorativa" ed il lavoro svolto, malgrado le ridotte capacità e/o gli adattamenti necessari del posto di lavoro, ha pari dignità e significato di quello di qualsiasi altro lavoratore.

Infatti:

1. le cooperative sociali di cui sopra includono tra i loro soci lavoratori non solo soggetti con disabilità grave, ma, in generale, persone "svantaggiate" compresi ex detenuti, ex tossicodipendenti, alcolisti ecc.

Assumono rilievo ai nostri fini solo alcuni casi particolari e che possono essere individuati, facendo riferimento ad una attenta lettura dell'art. 17 della L. 194/92, qui citato:

"17. Formazione professionale. 1: Le Regioni...realizzano l'inserimento della persona handicappata negli ordinari corsi di formazione professionale dei centri pubblici e privati e garantiscono agli allievi handicappati che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari corsi di formazione professionale dei centri pubblici e privati e garantiscono agli allievi handicappati che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari l'acquisizione di una qualifica anche mediante attività specifiche nell'ambito delle attività del centro di formazione professionale tenendo conto dell'orientamento emerso dai piani educativi individualizzati realizzati durante l'iter scolastico. A tal fine forniscono ai centri i sussidi e le attrezzature necessarie.

2. I corsi di formazione professionale tengono conto delle diverse capacità ed esigenze della persona handicappata che, di conseguenza, è inserita in classi comuni o corsi specifici o in corsi prelaborativi.

3. Nei centri di formazione professionale sono istituiti corsi per le persone handicappate non in grado di frequentare i corsi normali. I corsi possono essere realizzati nei centri di riabilitazione, quando vi siano svolti programmi di ergoterapia e programmi finalizzati all'addestramento professionale..."

Al capo 3 di questo articolo è quindi previsto che "I corsi possono essere realizzati nei centri di riabilitazione, quando vi siano svolti programmi di ergoterapia..." in questi casi, dunque, l'attività lavorativa ha lo scopo, non di procurare un guadagno per il mantenimento di sé stessi e della propria famiglia, ma di sviluppare alcune autonomie della persona, quali:

- Sviluppo delle autonomie personali.
- Sviluppo delle autonomie motorie.
- Sviluppo della comunicazione.
- Sviluppo delle competenze socio-adattative come previsto nei comuni programmi di riabilitazione.

Pertanto in presenza di una richiesta di reversibilità per figlio inabile superstite, fermi restando gli altri requisiti amministrativi o medico-legali, laddove il soggetto risulti collocato sarà necessario acquisire la documentazione comprovante che il collocamento sia avvenuto nell'ambito della realizzazione di un Programma di ergoterapia predisposto dal Centro di Riabilitazione.

Le strutture idonee a rilasciare tale documentazione sono gli stessi Centri di Riabilitazione oppure il Centro per l'Impiego che ha avviato al lavoro la persona con disabilità.

4. Efficacia delle disposizioni

Le disposizioni in esame hanno effetto dal 31 dicembre 2007.

Si applicano, pertanto, per determinare il diritto alla pensione ai superstiti nei confronti dei figli maggiorenni inabili in relazione ai decessi dei genitori intervenuti a decorrere dalla predetta data del 31 dicembre 2007.

Per i decessi intervenuti anteriormente alla predetta data del 31 dicembre 2007 la nuova disciplina si rende applicabile a tutte le pensioni ai superstiti liquidate a favore di figli maggiorenni inabili per rapporti di lavoro avviati dopo il 30 dicembre 2007.

Per i decessi intervenuti prima del 31 dicembre 2007 rimangono, comunque, in vigore le istruzioni impartite con circolare n. 137 del 10 luglio 2001.

Pertanto, il diritto alla pensione ai superstiti permane a favore dei figli riconosciuti inabili dall'Istituto che svolgano attività lavorativa presso i laboratori protetti o le cooperative sociali disciplinate dalla legge 8.11.1991, n. 381, ancorché il rapporto di lavoro abbia durata superiore alle 25 ore settimanali.

Il Direttore generale
Crecco